

ORDINANZA

N.4 DEL 10/01/2022

OGGETTO: REVOCA ORDINANZA NR 2 DEL 8 GENNAIO 2022 E SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE ED EDUCATIVE IN PRESENZA DI TUTTE LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PER LA GIORNATA DEL 11 GENNAIO 2022.

Data Pubblicazione 10/01/2022 L'incaricato all'Albo Pretorio

IL SINDACO

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTE e richiamate le varie disposizioni statali e regionali con le quali, a partire dal mese di febbraio 2020, sono state emanate, adottate e prorogate misure urgenti e straordinarie in materia di contenimento, contrasto e gestione della detta *emergenza epidemiologica da COVID-19*;

VISTI in particolare:

- il Decreto Legge 22 aprile 2021,n. 52 (c.d. Decreto Riaperture) recante "Misure urgenti per la

graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19" che ha prorogato lo stato di emergenza al 31 luglio 2021 (ART. 10, comma 1);

- il Decreto Legge del 23 luglio 2021, n. 105 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche" che ha prorogato lo stato di emergenza al 31dicembre 2021 (art. 1);
- il Decreto Legge del 24 dicembre 2021, n. 221 recante "Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19" che ha ulteriormente prorogato lo stato di emergenza al 31 marzo 2022 (art. 1);

VALUTATA l'esigenza prioritaria di tutela della salute pubblica e, quindi, *l'esigenza di assumere* ogni misura che possa contribuire a prevenire o limitare la diffusione del contagio;

RICHIAMATO quanto disposto dall'art.. 50 T.U.E.L. (D. Lgs. 267/2000) comma 5) nella parte in cui sancisce che "...in caso di emergenze sanitarie ...a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentate della comunità locale ...";

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado" e, in particolare, l'articolo 74, comma 3;

VISTO il decreto legislativo 31marzo 1998, n. 112, avente a oggetto 11 Conferimento di funzioni compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" e, in particolare, l'articolo 138, comma 1, lettera d);

ATTESO che resta ferma la competenza dei singoli enti locali per le determinazioni relative al posticipo motivato della ripresa delle attività didattiche in presenza, stante l'esigenza di garantire il contenimento della diffusione del contagio da Covid-19;

CONSIDERATA LA SENTENZA DEL TAR CHE REVOCAVA L'ORDINANZA NR. 1 DEL 07/01/2022 del Presidente della Giunta Regionale che disponeva la sospensione delle attività didattiche in presenza fino al 29 gennaio 2022 per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado;

VISTO l'art. 32 della legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanita ria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

VISTA la legge 689/1981;

RICHIAMATO integralmente il D. Lgs. 267/2000;

tutto ciò premesso, da intendersi qui per integralmente riportato e trascritto,

Per le motivazioni sovra esposte:

LA REVOCA CON EFFETTO IMMEDIATO DELL'ORDINANZA SINDACALE NR. 2 DEL 08/01/2022;

LA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA PER LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO SIA PUBBLICHE E PRIVATE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL 11 GENNAIO 2022, INVITANDO LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEL TERRITORIO A PROVVEDERE AD UNA SANIFICAZIONE DI TUTTI GLI AMBIENTI SCOLASTICI, AL FINE DI CONSENTIRE UN RIENTRO IN SICUREZZA DI TUTTA LA PLATEA SCOLASTICA; PRECISANDO CHE PER LA STESSA GIORNATA NON SARANNO GARANTITE IN PRESENZA LE ATTIVITÀ DIDATTICHE DEL PIANO PER L'INCLUSIONE DESTINATE AGLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI E/O CON DISABILITÀ.

PRECISA

avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al TAR della Campania, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Somma Vesuviana e viene trasmessa per quanto di competenza:

- alla Regione Campania Unità di Crisi Regionale
- alla Prefettura di Napoli
- all'ASL territorialmente competente
- alla Stazione dei Carabinieri di Somma Vesuviana
- agli Istituti Scolastici presenti nel Comune